

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/09/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36522-motivi-d-impugnazione-in-materia-penale-la-dichiarazione-d-inammissibilit-dell-appello-del-difensore-alla-luce-delle-ultime-novit-della-riforma-della-justizia>

Autore: Alessandro Continiello

Motivi d'impugnazione in materia penale: la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello del difensore, alla luce delle ultime novità della riforma della Giustizia.

**Motivi d'impugnazione in materia penale:
la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello del difensore,
alla luce delle ultime novità della riforma della Giustizia.**

Tra le molte ed incisive novità della prossima riforma della giustizia in materia processual-penale si parla dell'introduzione di un nuovo istituto in aggiunta al c.d. patteggiamento, denominato “*condanna emessa su richiesta dell'imputato*” (non a caso definito in tal modo a differenza della “*applicazione della pena su richiesta*” delle parti). Tale neo istituto, come deducibile *ictu oculi*, differisce dal “patteggiamento” giacché solamente l'imputato, previa ammissione dei fatti, richiede al Giudice una sentenza “concordata” della pena sino ad un massimo di otto anni (forbice o tetto di pena che copre molte fattispecie di reato). Ritengo che, in tal guisa, l'istituto in esame dovrebbe rientrare nel Libro VI del nostro codice di procedura penale, ossia nei “procedimenti speciali”, stante l'ulteriore circostanza di ottenere, con la presente scelta processuale, uno sconto di pena “*da un terzo alla metà*”, oltre al fatto che non sarebbe consentito presentare appello (come per il “patteggiamento” che, com'è noto, già non prevede l'appello bensì, eventualmente, il ricorso in cassazione). Una breve riflessione sul punto.

Premetto che esprimere delle conclusioni affrettate non è corretto se prima non si conoscono i margini effettivi di tale novità ma, ad ogni modo, non ne vedo la reale utilità nella sua introduzione esautorando, in un certo senso, il Pubblico Ministero, ossia colui che esercita l'azione penale obbligatoria, dal “potere” nella scelta di concedere o no il suo consenso ad una applicazione della pena (qui la differenza sostanziale con il “patteggiamento”). La *ratio* del Legislatore sarebbe quella di “accelerare” il procedimento penale instaurato decidendo – previa confessione dell'imputato, *ergo* beneficio premiale conseguente dello sconto di pena - “allo stato degli atti” (di qui la creazione di un istituto “geneticamente modificato” essendo una via di mezzo tra l'abbreviato ed il patteggiamento); a cui aggiungere il divieto di impugnazione (nota: dagli organi di stampa si parla di divieto di appello ma non si

comprende se venga esteso anche al ricorso in cassazione – dubito altamente). Come anticipato, non ritengo sia “utile alla causa” né, in verità, all'imputato, in quanto sarebbe sempre più favorevole per questi optare per il “classico” rito abbreviato (nota: che, com'è noto, è un rito premiale, non ha limiti nel tetto edittale dei reati, né vincoli all'appello - nei casi in cui non sia possibile optare per il patteggiamento che, se “allargato”, ha il limite dei cinque anni di reclusione).

Poiché sono dell'avviso che sia sempre molto facile avanzare critiche senza suggerire rimedi, affermo subito che si potrebbe evitare l'introduzione di tale istituto e, come opzione, ampliare il raggio di pena per richiedere il “patteggiamento allargato” (istituto premiale e privo comunque dell'appello).

Altre novità della riforma in discussione sarebbe un'importante modifica alla “udienza preliminare” - su cui non mi soffermo specificamente ma ritengo sia ottima ed, in un certo senso, *pro reo* –. Nella riforma è previsto che al G.U.P. (Giudice della Udienza Preliminare) non sarà più consentito “*indicare nuove indagini*”, *ex art. 421 bis c.p.p.* (fuori dai casi dell'art. 421 ult. co.): in casi simili dovrà pronunciare, quindi, sentenza di non luogo a procedere (nota: non si comprende se dovrà, comunque, comunicare un provvedimento al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello).

Mi accingo ora ad affrontare quello che è un intero capitolo della riforma in discussione che riguarderebbe *tout court* “il giudizio di appello”.

La *ratio* consisterebbe nel ridurre l'area (*rectius*: la possibilità) di tale impugnazione, perché considerata sovente, ma ingiustamente, solo a carattere dilatorio da parte delle difese. Le Corti d'Appello (ed Assise d'Appello) avrebbero, così, la funzione di “supervisore” o “mero garante” sul giudizio espresso dai Giudici di prime cure, limitandosi la sfera di un nuovo giudizio di merito solamente in assenza dell'assunzione diretta della prova dibattimentale nel primo grado. Naturalmente queste sono le indiscrezioni che si possono apprendere dagli organi di stampa ed è necessario nuovamente attendere il testo definitivo, *ante et post* approvazione, per esprimere un giudizio (appare, comunque, una nuova compressione delle garanzie difensive, a mio sommo avviso).

Allo stato attuale, forse con lo scopo di limitare questa apparente “consuetudine” (di impugnare le sentenze), esiste una prassi ormai radicata – quantomeno presso la Corte d'Appello milanese – circa la valutazione, da parte della Corte, di inammissibilità dei motivi d'impugnazione proposti (così come avviene per i ricorsi dinanzi la Suprema Corte di Cassazione).

È bene premettere che la presente disquisizione, scevra da *vis polemica*, mira a porre delle riserve – in parte colmate da una specifica pronuncia della Cassazione per un caso concreto trattato dallo scrivente e che si riporterà nel prosieguo – sulla possibilità di dichiarare, deliberando con ordinanza, *ergo de plano*, inammissibili i motivi proposti senza la “naturale” udienza di discussione (ove il Sostituto Procuratore Generale presente in udienza potrebbe sempre richiedere ai Giudici, in alternativa ad una sentenza di conferma o di modifica, l'inammissibilità dell'appello). Tale possibilità, come detto, viene a presentarsi nei casi in cui si richiede alla Corte d'Appello una riforma della sentenza quanto alla pena irrogata dal Giudice di prime cure ovvero la concessione delle – o di una – circostanze generiche, *ex artt. 62/62 bis c.p.* (escludendo, quindi, una richiesta principale di assoluzione dell'imputato/appellante).

Nel Libro IX del nostro codice di procedura penale, dall'art. 568 e seguenti, vengono disciplinate le “*impugnazioni*” e, specificatamente, secondo il combinato disposto degli articoli 581 co. I lett. c) e 591, sancendo che, all'interno dell'atto scritto d'impugnazione devono essere enunciati “*i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*” (art.581), si stabilisce che quest'ultimi sono da dichiararsi inammissibili se non osservano le suddette prescrizioni (art.589 co. I lett. c).

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., è la declaratoria di rigetto di una istanza, in tal caso dell'impugnazione, che non può essere accolta per violazioni di ordine formale che integrano ipotesi di nullità od inosservanza di termini previsti a pena di decadenza ovvero altre violazioni rilevanti che, quindi, rendono la domanda di parte non ricevibile. Pertanto, secondo Dalia, l'inammissibilità finisce per essere

una sanzione per una violazione di ordine formale che rende inidonea la richiesta a giungere ad una pronuncia di merito. Secondo Galantini, al contrario, l'inammissibilità non può comunque considerarsi una sanzione (cfr. Cod. Proc. Pen. Operativo, Ediz. Simone 2011)

Il caso in esame che ora si riporterà, funge da viatico per proseguire la presente disquisizione.

Due individui, in concorso, erano stati condannati dal Tribunale, in composizione monocratica, per i delitti di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. per aver perpetrato una truffa in danno di un esercente con l'utilizzo di un assegno provento di furto. Fatto aggravato (la ricettazione) dall'art.61 nr.2 del codice penale.

Il procedimento sottoposto all'attenzione del primo Giudice non destava particolari problematiche quanto alla (corretta) qualificazione giuridica contestata nonché per la circostanza che i due imputati avevano, sia in sede di perquisizione da parte degli investigatori che in seno al giudizio, ammesso i fatti. Alla luce delle suddette emergenze probatorie, il Tribunale condannava entrambi gli imputati, con una breve sentenza contenuta in poche pagine, alla pena di giustizia con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla aggravante.

La difesa proponeva appello, articolando anch'essa brevemente lo stesso – non omettendo richiami alla giurisprudenza e censure a punti e capi della sentenza –, concentrandosi su due specifiche doglianze che esulavano da una nuova valutazione in merito alla (acclarata) responsabilità degli appellanti: ovvero la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma secondo dell'art. 648 c.p. e/o in alternativa all'applicazione dell'art. 62 nr.4 c.p. (per la particolarità dei fatti); e la (mancata) concessione delle circostanze generiche in misura prevalente in uno con l'applicazione dei minimi per la pena base e per la continuazione tra i due reati.

Orbene la Corte d'Appello adita, “*deliberando in camera di consiglio*”, emetteva una ordinanza dichiarando inammissibile *de plano* l'appello proposto in favore degli imputati, con la motivazione che questo fosse “*generico ed aspecifico*”, “*considerato che nella specie si coglie immediatamente a una semplice lettura*

dell'atto...quanto al trattamento punitivo poche argomentazioni in parte riferibili a qualsivoglia imputato e in parte slegate dal contesto della motivazione della sentenza". Avverso tale deliberazione veniva proposto ricorso per cassazione evidenziando una palese violazione di legge.

Interessante risulta essere la decisione della Suprema Corte che ha *"annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata"* disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano: *"Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato...Invero il ricorrente, nell'atto di appello, risulta aver censurato, con specifico motivo, il trattamento punitivo sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi di lieve entità in ragione della personalità degli imputati e della cifra non elevata apposta sull'assegno, elementi fattuali che rivelerebbero anche ai fini della concessione dell'attenuante comune del danno di speciale tenuità, sia riguardo la quantificazione della pena, richiedendo il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in ragione dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato...*

Tali censure, seppur formulate con esclusivo riferimento all'aspetto sanzionatorio, rendono il gravame specifico in quanto riferibile agli imputati e si legano – in relazione al quantum di pena – alla motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l'ipotesi lieve della ricettazione, il danno patrimoniale di speciale tenuità ed il giudizio di prevalenza delle attenuanti. L'appello, quindi, risulta dotato della necessaria specificità e, quindi, idoneo ad instaurare il rapporto processuale sul quantum della pena comminata" (Corte di Cassazione, seconda sezione penale, Pres. Dott. Fiandanese, sent. 05-12-2012, n.2188112).

Tale sentenza della Suprema Corte può apparire, ad un primo approccio, limitata al caso in esame e non "estensibile" alla genericità delle impugnazioni proposte. Al contrario, da tale decisione, si può trarre un chiaro orientamento che funge da viatico per quanto concerne la redazione dei motivi di appello e la loro eventuale e prodromica dichiarazione di inammissibilità (nota: per il ricorso in cassazione è tutt'altra questione). Se si propongono dei motivi d'appello da sottoporre ai secondi Giudici, pur concentrandosi la difesa sulla esplicita richiesta di una ri-valutazione

esclusivamente sulla quantificazione della pena – come sancito peraltro dall'art. 133 c.p. - o sulla denegazione delle circostanze attenuanti ed il suddetto atto scritto osserva le prescrizioni degli articoli 581 e seguenti del codice di procedura penale, appare una palese “forzatura”, a mio avviso, la dichiarazione *de plano* di inammissibilità (oltreché una compressione del diritto di difesa che priva l'imputato ed il suo avvocato della discussione orale).

I Latini, infatti, affermavano: “*Ab omni iudicio poenaque provocari licet*” (traduz.: Si può ricorrere in appello contro ogni sentenza e ogni condanna). Attraverso l'impugnazione, infatti, il Legislatore ha voluto dare la possibilità, a colui che si ritenga insoddisfatto del risultato (a suo avviso ingiusto) di un giudizio, di contestare il provvedimento che lo ha definito chiedendone, in tutto od in parte la riforma. A mio sommo avviso, il giudizio di appello è un passaggio fondamentale nell'*iter* giudiziario. Avviene, infatti, non di rado che la sentenza del Giudice di prime cure (sia dibattimentale che con rito abbreviato) venga riformata dalla Corte d'Appello, attraverso una pronuncia assolutoria o, “semplicemente”, di riduzione/riqualificazione della pena (evidentemente troppo gravosa). Si potrebbe, semmai, istituire una sezione *ad hoc* nelle Corti d'Appello al fine di valutare unicamente le impugnazioni che non prevedano, come doglianza principale, una richiesta di assoluzione, ad esempio. Ovvero, come sommessamente ho professato da tempo, reintrodurre – così come se ne parla peraltro nella riforma in discussione - la possibilità di patteggiare (*rectius*: rinuncia ai motivi, *ex art. 599 commi IV e V cod. proc. pen. abrogati*) la pena anche nella fase di giudizio di appello. In questo modo, come già avveniva, non era posto alcun vincolo *ab origine* alla facoltà di impugnare la sentenza di primo grado ma, prima dell'apertura dell'udienza in Corte d'Appello – previo accordo con i Sostituti Procuratori Generali - l'imputato rinunciava ai motivi presentati e sottoponeva al vaglio dell'organo giudicante la pena concordata tra le parti. Il risultato: i carichi processuali pendenti erano ridotti nella tempistica e l'appellante, se la Corte accettava la pena concordata, vedeva ridotta la stessa (o riqualificato il reato in alcuni casi). Per ridurre, quindi, la mole dei processi penali

pendenti questa risulta essere una “soluzione a costo zero” che trova un suo punto di contatto tra le parti processuali e l'organo giudicante (nota: basterebbe, con una circolare interna, “invitare” i difensori degli imputati-appellanti ad informare la sezione competente della Corte d'Appello adita almeno quindici giorni prima in caso di “patteggiamento”, evitando così ai secondi Giudici un carico di studio “inutile” della causa e potendo, in tal guisa, calendarizzare molte più udienze nella stessa giornata).

In fondo, come esclamavano sempre i saggi Latini, *“In legibus magis simplicitas quam difficultas placet”* (traduz.: Nelle leggi è preferibile la semplicità alle complicazioni).

Alessandro Continiello, avvocato